

oggi che un atto amministrativo possa sopportare questa molteplicità di fini.

La finalità originaria non sembra essere più attuale: nell'attuale contesto politico-istituzionale e socio-economico non si dà più la necessità di un controllo sull'espansione della cosiddetta manomorta.

Sotto il profilo di compatibilità con il sistema normativo in senso proprio la Corte Costituzionale ha ritenuto in successive sentenze che la finalità originaria sia tuttora finalità propria e generale dell'istituto, a presidio di un limite generale di ordine pubblico. Tuttavia la stessa Corte Costituzionale ha escluso per le Regioni l'applicazione della legge del 1850. In questo modo si è creato un vulnus al sistema per cui oggi c'è da chiedersi se proprio il contesto normativo non sia mutato e l'autorizzazione amministrativa per la sua finalità originaria non sia superata e vada quindi abolita.

Anche analizzando la questione del controllo di merito, si può concludere, secondo l'autore, dicendo che neppure tale scopo è più sostenibile. L'unico flebile motivo per mantenere in vita questo istituto sarebbe che esso può essere strumento di controllo delle finalità dell'ente, come già M. F. Scandura rimarcava. Se si decidesse di tenere tale istituto, bisognerebbe comunque ammodernarlo per renderlo meno pesante tramite un decentramento amministrativo.

Il relatore chiude lasciando aperta la questione dell'utilità del miglioramento di un istituto che appare come l'involucro di interessi pubblici superati e di ingerenze incompatibili. Personalmente, però, prospetta l'estensione dell'abrogazione, così come è avvenuto per le Regioni con la L. 123/1991.

LUIGI MISTO

CESEN (Centro Studi Enti Ecclesiastici), *Codice dei beni culturali di interesse religioso*, I. Normativa canonica, a cura di Maria Vismara Missiroli, Giuffrè, Milano, 1993, pp. 441.

CESEN (Centro Studi Enti Ecclesiastici), *Codice della assistenza spirituale*, a cura di PierLuigi Consorti e Mauro Morelli, Giuffrè, Milano, 1993, pp. 339.

Il Centro Studi sugli Enti Ecclesiastici e sugli altri enti senza fini di lucro dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, diretto da Giorgio Feliciani, ha pubblicato, nel corso del 1993, due interessanti raccolte di studi di diritto ecclesiastico e canonico: il Codice dei beni culturali di interesse religioso e il Codice dell'assistenza spirituale.

Il primo comprende, in modo ordinato, tutti i documenti in materia emanati dai diversi soggetti competenti in ordine alla tematica dei beni culturali.

Nonostante la recente definizione della nozione dei «beni culturali», che i curatori del volume intendono far risalire alla seconda metà degli anni sessanta, la ricerca esamina una mole di documenti anteriori a questa datazione, in quanto intende partire dalle definizioni analoghe, ma previe alla formula suddetta, che possono ritrovare un autorevole punto di riferimento a partire dal Codice Pio-benedettino del 1917. La ricerca si stende fino ai nostri giorni, seguendo la fortunata evoluzione della riflessione e della dottrina in materia.

È un lungo arco di tempo quello che ha visto la nascita della categoria di «beni culturali», che, secondo la formulazione comune, comprende tutti i beni mobili ed immobili che sono da considerarsi di grande importanza per il patrimonio culturale dei popoli, quali monumenti architettonici, opere d'arte, patrimonio delle biblioteche nonché gli edifici adibiti a luoghi di raccolta dei suddetti beni.

Diversi sono i punti di vista con i quali, nel corso di questi anni, è stata

trattata la materia e di cui la raccolta costituisce uno spaccato molto eloquente, che testimonia un processo di generale maturazione culturale che ha prodotto una sempre maggiore preoccupazione per impedire il degrado dei beni culturali e la loro sempre maggiore fruibilità.

Si sottolinea, in tale maniera, un vero e proprio cambiamento di filosofia, che ha ritrovato nella produzione oggettiva e materiale nella quale si è espressa la cultura dei popoli, uno dei valori fondamentali della civiltà.

Per quanto riguarda l'assunzione della nozione di beni culturali in ambito cattolico, i curatori sono concordi nell'affermare che la prima ad usare tale denominazione è stata, nel corso degli anni settanta la Conferenza Episcopale Toscana, che, salvo meliori iudicio, ha emanato nel 1979 la prima normativa italiana per la difesa dei beni culturali. È interessante notare come i Vescovi della Toscana intendano sottolineare che la nozione di beni religiosi non è da identificarsi tout court con la nozione di beni culturali, poiché la religione non può propriamente essere definita una cultura, anche se anima la cultura, come pure non è un'arte, anche se in molte occasioni è stata promotrice d'arte. Questa nozione, pur elaborata in ambito di normativa diocesana, risulta essere fondamentale nel panorama dell'attuale normativa anche a livello nazionale.

Dopo un timido avvio della riflessione sia in ambito civile che in ambito ecclesiale, si è fatto progressivamente strada un complesso ma proficuo dibattito dottrinale che ha permesso di identificare alcuni nodi essenziali della problematica. Fra gli argomenti che hanno destato maggiore interesse è senz'altro da recensire quello riguardante lo status giuridico dei beni culturali, oltre a quello della specificità dei beni culturali facenti capo ad istituzioni religiose.

Difficile per altro pervenire ad una soddisfacente catalogazione di tutto il patrimonio dei beni religiosi, in parti-

colare di quello che è assoggettato alla regolamentazione delle norme concordatarie, come pure è recensita la difficile intesa per la gestione e la fruibilità dei beni culturali aventi interesse anche religioso.

Questi motivi hanno quindi imposto la revisione della precedente regolamentazione circa la tutela del patrimonio dei beni culturali del 1939, specialmente dopo l'apporto determinante della riflessione del Concilio Ecumenico Vaticano II che, riconoscendo l'importanza di questo patrimonio, importanza che la Chiesa è chiamata a considerare e promuovere, ha auspicato una nuova regolamentazione anche nel campo del diritto canonico.

Un notevole contributo per questa regolamentazione è stato fornito dall'apposita Commissione vaticana, che ha elaborato anche alcuni schemi, poi inviati a tutte le Conferenze Episcopali Regionali, in ordine alla cura e alla conservazione del patrimonio artistico della Chiesa.

In questo complicato e movimentato quadro, il volume si propone di trattare, con interesse scientifico, una ordinata esposizione della normativa a partire appunto dal 1917.

Si distinguono anzitutto i documenti emessi dalla Chiesa universale che enumerano, dopo qualche accenno ad alcuni canoni del codice Pio-benedettino, gli insegnamenti magisteriali di Pio XII, Paolo VI e Giovanni Paolo II, sottolineando particolarmente la normativa del Codex Juris Canonici del 1983 e non dimenticando qualche accenno al Codex Canonum Orientalium Ecclesiarum. Seguono i documenti emanati dalla Segreteria di Stato e quelli della Pontificia Commissione per la conservazione del patrimonio artistico della Chiesa.

Per quanto riguarda l'Italia ampio spazio è dato alla normativa Pattizia, in particolare all'articolo 12 dell'Accordo di revisione del Concordato lateranense siglato il 18 febbraio 1984, che, insieme all'entrata in vigore del nuovo

Codex Juris Canonici e alla «assunzione di responsabilità in materia di beni culturali ecclesiastici» da parte della Conferenza Episcopale Italiana, rappresenta certamente la novità di maggior rilievo nel panorama della dottrina contemporanea. Fondamentale è dunque la normativa emanata dalla CEI, che si è proposta di eliminare qualsiasi residuo di conflittualità perché possa emergere, in tutto il territorio nazionale, una sensibilità unitaria che comprenda e tuteli gli interessi ambo le parti, ecclesiale e civile, nella consapevolezza che ogni bene culturale, indipendentemente da chi sia realizzato o promosso, rimane come testimonianza di civiltà.

A queste si aggiungono le determinazioni emanate dalle singole Conferenze Episcopali regionali, fra le quali rimane sempre guida quella toscana che nel 1992 ha siglato un accordo di intesa con la regione proponendosi la valorizzazione del patrimonio culturale ecclesiastico.

Seguono da ultimo le norme dei Sinodi diocesani postconciliari, di cui l'ultimo porta la data del 1992 (Chiavari).

Il volume ha quindi un interesse prevalentemente nazionale, il suo alto profilo scientifico contribuisce alla diffusione per l'interesse giuridico di un campo che promette ancora notevoli sviluppi anche sotto il profilo dottrinale.

Il secondo volume si propone di raccogliere tutta la normativa riguardo all'assistenza spirituale nell'ordinamento italiano secondo le diverse configurazioni che essa è venuta assumendo con il tempo.

Lo scopo della raccolta è anzitutto quello di facilitare la conoscenza e la consultazione delle norme e di offrire un approccio più articolato al tema.

Anzitutto occorre far notare la ricchezza delle fonti che provano la grande importanza che il tema dell'assistenza spirituale ha avuto nella storia recente. La promulgazione delle prime norme in materia deve essere fatta risalire al legislatore piemontese, che dopo la riunificazione dell'Italia ha

esteso, con le opportune modifiche, la normativa a tutto il territorio.

Sono state elaborate soluzioni diverse per il cittadino che per qualche situazione oggettiva, a volte consistente in una limitazione della sua libertà personale, come nel caso del servizio militare o della reclusione in un istituto di pena, può rischiare di perdere la possibilità di esercitare un suo diritto fondamentale come è quello della libertà di vita religiosa.

La formazione di queste norme nel secolo scorso ha aperto una questione molto sofferta e complicata come fu quella del rapporto tra Stato e Chiesa. In seguito all'unità d'Italia e alla questione romana, che ha operato una soppressione del dialogo fra Santa Sede e Regno d'Italia, il legislatore ha proceduto in maniera autonoma alla emanazione delle leggi ritenute adeguate, non seguendo sempre una linea unitaria, ma adeguandosi alle differenti richieste che venivano dal contesto sociale. Lo Stato ha quindi preferito disciplinare autonomamente i diversi aspetti della assistenza spirituale e, a volte, la successiva normativa pattizia si è limitata a recepire queste determinazioni unilaterali, come è accaduto nel caso della assistenza spirituale nelle carceri e negli ospedali.

La nascita della normativa avviene quindi in un clima separatista, un clima in cui lo Stato da un lato limitava l'influenza della Chiesa cattolica ma dall'altro si serviva del sentimento religioso per una migliore costruzione e diffusione del senso etico dello Stato.

I curatori fanno notare come la stessa definizione di assistenza spirituale non vada senza riserve. Essa viene il più delle volte assimilata con il concetto di assistenza religiosa e la stessa normativa mostra in molti casi di considerare sinonimi due realtà che in effetti non lo sono.

La nozione di assistenza spirituale è più ampia di quella di assistenza religiosa e non riguarda solo le realtà strettamente religiose, ma fa riferimento ad ogni attività di conforto umano, di «supplemento di cuore oltre che di

anima» necessario per il completo sviluppo della persona umana.

Essa travalica quindi il campo della libertà religiosa che vincola lo Stato a provvedere la possibilità di assistenza da parte dei ministri delle singole confessioni religiose ove vi siano soggetti impediti da determinate restrizioni.

Quindi l'assistenza spirituale comprende una molteplicità di atti e di prestazioni volti a fornire alla persona tutti i conforti umani e spirituali che sono da considerarsi utili e preziosi, mentre la assistenza religiosa è da riferirsi alla attività confessionale vera e propria che deve essere garantita dallo Stato a quanti si trovano in luoghi di restrizione della libertà.

Questa è una importante chiarificazione che il testo propone dopo aver esaminato un panorama certo complicato e variegato che aveva portato alla nascita delle opere di assistenza o «opere pie» del secolo scorso.

Il volume raccoglie poi le normative delle differenti modalità di assistenza spirituale secondo la determinazione giuridica dei soggetti implicati in questa opera.

Anzitutto si dedica un ampio capitolo alla *assistenza spirituale alle forze armate e ai cappellani militari*.

L'importanza del capitolo è evidente. Si tratta della determinazione che più ha influito sui rapporti tra Stato e confessioni religiose, normativa, che per quanto riguarda la confessione cattolica, attende tutt'oggi di essere armonizzata con le determinazioni concordatarie del 1984.

La storia di questa complicata determinazione inizia nel 1866 quando venne soppressa la figura del «direttore di spirito» per l'esercito. Tale determinazione fu supplita in diversi modi a seconda delle circostanze storiche: occorre però ricordare che non fu difficile per lo Stato provvedere alla fruizione di cappellani militari in quanto anche gli ecclesiastici erano tenuti a presentarsi alle armi, quindi non era difficile reperire sacerdoti a cui affidare queste mansioni. Ciò avvenne anche

durante la prima guerra mondiale, quanto l'esercito Regio poteva contare su almeno 10.000 sacerdoti fra le sue schiere. Dopo una nuova sospensione di queste figure negli anni 20, esse vennero reintrodotte dal Governo fascista desideroso di ottenere l'approvazione cattolica; i Patti Lateranensi e la legge del 1936 provvidero alla progressiva reintegrazione dei cappellani militari nelle strutture dell'esercito. Venne anche istituita la figura di un Ordinario militare, con dignità Arcivescovile, la costituzione di una sua Curia e il riconoscimento di una giurisdizione personale sulle truppe e sui religiosi addetti ai servizi militari. Questa normativa, rivista nel 1975, ha sostanzialmente confermato la precedente legislazione apportando quelle modifiche necessarie per rispondere alle esigenze di coerenza ordinamentale.

Il secondo tema trattato riguarda *il cappellano delle carceri e la assistenza spirituale ai detenuti*. È ovvia l'importanza fondamentale che assume la figura del cappellano carcerario, che costituisce l'unico legame col mondo esterno, con la famiglia, per quanti subiscono la pena della separazione. In passato al cappellano delle carceri erano affidati anche incarichi non prettamente inerenti al suo ruolo, come quello di provvedere alla biblioteca, controllo dei detenuti..., tutte funzioni che nell'attuale normativa sono cessate. Il cappellano era prevalentemente considerato un educatore, essenziale al compito rieducativo, estendendo così la sua attività ben oltre gli originari compiti di culto e di assistenza spirituale.

La normativa non venne presa in considerazione nella stipulazione dei Patti Lateranensi del 1929, in quanto si riteneva che essa, predisposta in modo autonomo, soddisfacesse già i desideri delle due parti e anche la legge apposita del 1931 non fece che riconfermare in sostanza le decisioni ottocentesche.

È solamente con la riforma carceraria del 1975 che vengono rivisti e modificati i principi di regolamentazione della materia, anche in relazio-

ne alla riconosciuta libertà religiosa dei detenuti, che ha portato a definire meglio il ruolo sia del cappellano cattolico sia dei ministri di altri culti.

La riforma non elimina il servizio di assistenza spirituale cattolica stabile e interno alla struttura carceraria, anzi, sotto il profilo giuridico bisogna osservare come al cappellano venga riconosciuto un nuovo status: non più quello di aggregato, ma quello di pubblico dipendente, ricordando tuttavia tutti i motivi per cui si differenzia dagli altri dipendenti pubblici del carcere.

Si precisa inoltre che un sacerdote deve essere in possesso del nulla osta dell'Ordinario di luogo per poter divenire cappellano delle carceri e che il suo compito risulta cessato alla revoca del nulla osta.

Il compito riconosciuto al cappellano è quello di provvedere a tutti gli atti di culto e di istruzione nella religione cattolica per tutti i detenuti che lo desiderano.

In osservanza e rispetto della libertà religiosa di tutti i detenuti si precisa però che altri ministri del culto di differenti confessioni religiose possono entrare nelle strutture carcerarie per motivi di assistenza spirituale senza permesso particolare.

Rimane da sottolineare, secondo il giudizio dei curatori, una duplice lacuna della normativa: da un lato non si fa menzione dell'assistenza spirituale per il servizio di sorveglianza carcerario, e dall'altro non si disciplina la partecipazione agli atti di culto di tutto il personale carcerario.

Particolare attenzione merita il capitolo dedicato ai *cappellani nei luoghi di cura e assistenza spirituale ai malati ricoverati*.

Il capitolo è determinante e fondamentale per la rilevanza dell'argomento trattato soprattutto sotto il profilo umano variegato e frastagliato: anche a questo proposito emerge l'interesse per il cittadino che, per motivi di salute, è momentaneamente impedito dalla pratica religiosa.

Per quanto riguarda la storia di questo tipo di assistenza, il volume sottolinea come per tutto l'ottocento, anche se la legge prevedeva la figura del cappellano degli ospedali, non si poteva parlare di vera e propria assistenza a livello di servizio organizzato. Propriamente è solo con la legge del 2 Settembre 1968 che si è provveduto a colmare la lacuna, anche se la normativa prevede che siano le singole amministrazioni ospedaliere (ora USL) ad accordarsi con l'ordinario di luogo per organizzare il servizio di assistenza spirituale.

La materia è stata rivista dalla legge del 1978 che ha riconfermato la competenza delle singole USL circa l'assunzione del cappellano. Con il Concordato del 1984 sono state anche approntate delle convenzioni tipo, alle quali potranno fare riferimento le USL. Sempre nel rispetto della libertà religiosa del paziente, viene anche stabilito che altri ministri di culto di altre confessioni o religioni godono di accesso illimitato senza restrizioni di orario.

Gli altri capitoli del volume intendono disciplinare la normativa per situazioni di minore importanza, quali quelle della assistenza spirituale negli educandi femminili, i cappellani comunali, la assistenza alle forze di Polizia e dei Vigili del Fuoco (che in Italia non sono parte dell'esercito) e i Cappellani palatini.

Come si può facilmente comprendere, la normativa per queste figure è più esigua.

In conclusione la raccolta introduce a interessanti problemi che possono ancora trovare una regolamentazione più specifica in futuro, oltre ad essere una raccolta di apprezzabile carattere scientifico. Il problema che è stato affrontato è in primo luogo quello delle fonti, poiché una situazione poco chiara alle origini, legata alle condizioni politiche del nostro paese, ha creato vere e proprie interferenze fra Stato e Chiesa.

Sotto questo profilo il Concordato del 1984 non ha risolto definitivamente la questione, perché la normativa re-

censita lascia comunque aperta la possibilità per la stipulazione ulteriore di intese, anche se bisogna riconoscere il merito indiscusso di avere agevolato il riconoscimento della libertà religiosa di tutti i cittadini.

Il secondo problema affrontato dall'opera riguarda lo status giuridico dei cappellani. Tre sono le tipologie attorno alle quali vengono riassunti le diverse forme di cappellania:

1. Cappellani militari che sono considerati parte integrante dell'esercito, di cui assumono anche i gradi;

2. Cappellani negli ospedali o luoghi di cura, che figurano come incaricati di un servizio di carattere generale, soggetti alla disciplina del rapporto di pubblico impiego, almeno parzialmente;

3. Cappellani preposti alla assistenza della Polizia di Stato, Corpo dei Vigili del fuoco... che sono denominati incaricati di un servizio religioso.

Per quanto riguarda invece i ministri del culto di altre religioni, essi sembrano svolgere prestazioni autonome.

Il volume conclude con una breve analisi di altre forme di prestazione di un servizio di assistenza come può essere quello svolto dai volontari.

LUIGI MISTO

W. MARXSEN, *Il terzo giorno risuscitò...*

La risurrezione di Gesù: un fatto storico?, Torino, Claudiana 1993, pagg. 120.

Willi Marxsen è ben noto almeno agli studiosi per le numerose sue opere di esegesi e di cristologia, ma soprattutto per il suo volume: «La risurrezione di Gesù di Nazareth», del 1968, tradotto anche in italiano dalle ed. Dehoniane di Bologna nel 1970, cioè nel bel mezzo delle burrascose discussioni intorno alla risurrezione di Gesù. Questo nuovo libretto continua il precedente ormai famoso: «La risurrezione di Gesù di Nazareth», EBD 1970.

Si tratta delle raccolte di 4 conferenze tenute dall'A. nel 1988 negli Stati Uniti d'America, che ora compare da noi, con una illuminante e (troppo?) benevola prefazione dell'illustre prof Bruno Corsani, evangelico e direttore della rivista «Protestantesimo».

Il libro di M. è di una lucidità invidiabile, tanto che può essere letto sia da teologi sia da molti altri. Esso dapprima ripete ancora una volta che gli scritti del Nuovo Testamento, Vangeli compresi, sono opere di fede e di predicazione, non di storia; così che – secondo lui – essi non possono né vogliono darci il Gesù storico, ma solo quello che di lui pensarono i primi credenti. Questi gli credettero già prima di Pasqua e continuarono a credergli, inspiegabilmente, dice M., anche dopo. Di nuovo la loro fede aggiunse che, per la morte di Gesù, «morto per noi», siamo ormai perdonati e riconciliati con Dio. Si potrebbe dire: questo permanere della fede, questa sua rinascita, questa sua risurrezione nei primi discepoli, dopo la morte del Maestro e dopo – dice M. – qualche sbandamento, è il vero miracolo, se si vuol parlare di miracoli; anzi è proprio per questo e solo in questo senso che si può dire che Gesù continua a vivere, è davvero risorto. Come lo si può ripetere oggi da parte dei credenti e solo da costoro.

A questo punto M. approfondisce il senso della formula «Cristo è risorto», meglio: «Dio l'ha risuscitato». Pur sapendo che la fede primitiva usò diverse formule per esprimere la sua convinzione che era ancora Gesù la sua guida e la sua forza, M. ritiene che quella fu la prima e fondamentale. Dato (e non concesso) questo, l'A. afferma che «Dio l'ha risuscitato» significava soltanto: quel che la fede ebraica aspettava per la fine dei tempi si è già compiuto in Gesù, qualunque cosa sia avvenuta a lui dopo il venerdì santo. Su ciò i primi credenti né sapevano né si preoccupavano di sapere.

Quella formula serviva solo per motivare la loro fede in Gesù, rinata o